

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Alle Ct la tutela risarcitoria per gli atti che causano danni

DI LUIGI LUCCHETTI*

Grande attesa per una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, prevista per il 14 febbraio, che sarà emessa per una controversia patrocinata dall'Odcec di Roma, con gli avvocati professori Alberto Comelli e Carlo Cicala, rispettivamente presidente e consulente esterno della Commissione sul processo tributario, mentre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma difensore costituito è un consigliere dell'Ordine. La pronuncia riguarda un regolamento preventivo di giurisdizione nel quale la parte privata (un nostro collega al quale era stata notificata una cartella di pagamento in proprio, perché ritenuto solidalmente responsabile con la società dichiarata fallita dei mancati versamenti delle ritenute Irpefdell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento) ha chiesto alla CTP di Roma il risarcimento dei danni da stress psicologico causati dall'atto palesemente viziato e frutto di una grave negligenza dell'Agenzia delle Entrate nel disporre l'iscrizione a ruolo, sostenendo che la giurisdizione spetti, in questo caso, al giudice tributario e non al giudice civile.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso procedibile, ammissibile e fondato, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario a liquidare il danno derivante dal patema d'animo cagionato dalla prospettata possibilità che un man-

cato pagamento della cartella esattoriale desse luogo all'azione di un fermo amministrativo o altre misure cautelari in danno del curatore fallimentare.

Il PG della Cassazione, dottor Carlo Destro, nelle sue conclusioni ha sostanzialmente recepito la tesi degli avvocati, che anno prospettato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla scorta del nuovo terzo comma dell'art. 96 CPC. A sorreggere questa impostazione concorrono i principi di rilevanza costituzionale del giusto processo e della concentrazione della tutela.

Se le Sezioni Unite si conformeranno al parere del PG, il processo tributario potrebbe essere oggetto di enormi novità. A prescindere dalla possibilità di liquidazione del danno via equitativa, non va infatti dimenticato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 191/2006, ha statuito che il giudice (in quel caso il giudice amministrativo) investito della tutela risarcitoria, ha la cognizione piena sul risarcimento del danno, ivi inclusa la possibilità di nominare consulenti tecnici d'ufficio (e, dunque, introducendo la possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte). Per questa via i giudici tributari vedrebbero ampliata la sfera della loro giurisdizione e anche i **commercialisti** che hanno la rappresentanza in giudizio dei contribuenti, acquisirebbero delle competenze aggiuntive oggi a loro precluse.

* **Consigliere dell'Odcec di Roma
- Presidente Commissione Stampa**